



COMUNE DI ARCADE

Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21/06/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/10/2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2021

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1264 e al DPR 10.9.1990 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

ART. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Nel Comune i servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dalle norme contenute nel D.P.R. 21.10.1975 n. 803, negli artt. 337 e 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27.7.1934 n. 1265, nella Legge 23 dicembre 1978 n. 833; nella L.R. 31.5.1980 n. 78, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 nonché negli artt. del presente Regolamento.

Qualora il Comune intendesse istituire un servizio di trasporto funebre con gestione diretta, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del D.P.R. 285/90.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione

Il Servizio di Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone; dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con la collaborazione dell'Ufficio di Stato Civile e del Servizio Segreteria, del Medico delegato dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica a svolgere funzioni di medicina pubblica, in casi particolari e d'accordo con il Settore Igiene Pubblica, da altro sanitario nominato dal Sindaco stesso e dal Servizio LL.PP.

L'ufficio di stato civile provvede alla compilazione di tutte le pratiche amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali.

Esso provvede anche a ricevere le denunce di morte, alla redazione degli atti di morte e delle autorizzazioni alla sepoltura, cremazioni, nonché alle eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria nei casi sospetti di reato.

Il medico delegato dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri, dà parere al Sindaco su tutte le funzioni di Polizia Mortuaria, autorizza il trasporto e la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti non dichiarati come nati-morti, prescrive le necessarie misure da adottarsi nei casi di morte dovuti a malattie infettive o quando

il cadavere risulti portatore di radioattività.

Il Servizio LL.PP. redige la pianta dei Cimiteri e coordina i progetti dei lavori da eseguirsi all'interno dei Cimiteri stessi; gestisce in collaborazione con il Servizio Polizia Mortuaria il movimento delle inumazione del campo comune e delle esumazioni ordinarie.

ART. 3 - Responsabilità

1. Chiunque causi danni a persone o cose all'interno dei Cimiteri, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Codice Civile, fatta salva in ogni caso la responsabilità per l'illecito penalmente rilevante.

ART. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 che deve essere compilato cronologicamente dagli addetti.

2. Inoltre nell'Ufficio Comunale competente sono tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e di chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e nel successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento che possa essere reso noto agli interessati o al pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241.

3. L'orario di apertura e chiusura sarà esposto altresì in ogni cimitero.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - Depositi di osservazione

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.
- 2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
- 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di qualsiasi persona compresi i familiari.

CAPO III - DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO – FERETRI

ART. 6 - Deposizione di salma nel feretro

- 1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la salma può essere deposta nel feretro.
- 2. Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, deve essere vestita con abiti preferibilmente di fibre naturali, o avviluppata in un lenzuolo.

ART. 7 - Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

ART. 8 - Feretri

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno ed avere

le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, le salme devono essere chiuse in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

3. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 9 - Chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa metallica con inciso nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

CAPO IV - TRASPORTO DELLE SALME

ART. 10 - Trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme al cimitero è svolto con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990 previo pagamento del diritto fisso stabilito in apposita tariffa comunale, ove previsto, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19/2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché dell'apposita disciplina regionale.

ART. 11 - Norme generali per il trasporto

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del servizio di polizia mortuaria.

3. Alla consegna del feretro, detto incaricato compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia, uno dei quali verrà consegnato al vettore e l'altro depositato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria.

4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto delle salme e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART. 12 - Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

3. Il trasporto di una salma in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Anche il trasporto delle ceneri in altro Comune è sottoposto a decreto di autorizzazione del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

ART. 13 - Modalità del trasporto - soste

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. La sosta della salma in transito è consentita eventualmente, per motivate ragioni di opportunità, nel deposito di osservazione del Cimitero. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 14 - Orari

1. I criteri generali di fissazione delle giornate e degli orari dei trasporti funebri e di ricevimento delle salme in cimitero sono determinati in via generale con Ordinanza dal Sindaco.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenuto conto delle esigenze del servizio; fornisce i chiarimenti previsti; prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ART. 15 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 16 - Trasporto al deposito di osservazione

1. I morti giacenti sul suolo pubblico o in luoghi pubblici per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero.

ART. 17 - Malattie infusive-diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestita, avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario o un suo delegato non le vieti.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 12 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario o da un suo delegato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di salme da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20.

ART. 18 - Salma portatrice di radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che la salma è portatrice di radioattività, il Coordinatore Sanitario o un suo delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della stessa siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19 - Trasporto fuori dal Comune - accompagnamento

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso ovvero dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento del corteo. Gli incaricati del servizio non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 20 - Trasporto da Comune a Comune o all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di salme da Comune a Comune, all'Estero o dall'Estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che richiedano oltre ventiquattro ore di viaggio, oppure quando il trasporto venga eseguito dopo quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21 - Casi particolari

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO si applica la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 22 - Accertamento documentazione

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve di norma essere accompagnato direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti (autorizzazione al trasporto e il permesso di seppellimento) e delle caratteristiche del feretro, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dall'eventuale sigillo di ceralacca sul cofano.

ART. 23 - Percorso dei feretri

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente che nel caso di solo transito del feretro nel territorio comunale, il convoglio funebre deve, di norma, percorrere la strada più breve.

ART. 24 - Trasporto di ossa, resti e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ART. 25 - Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero di Arcade.

ART. 26 - Disposizioni generali e vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR n. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi o del concepimento, di resti anatomici, così come le esumazioni e le estumulazioni sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono al personale comunale le operazioni di sorveglianza e controllo dei lavori di cui al comma precedente; competono in via esclusiva allo stesso personale comunale le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Il Responsabile del Servizio di Medicina Legale della ULSS o suo delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 27 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel Comune di Arcade.
2. Previa documentata richiesta, sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che:
 - a) abbiano trasferito la residenza da Arcade in altro Comune presso Istituto d'assistenza o ricovero, mantenendola fino alla morte;
 - b) in quanto non autosufficienti, si siano trasferiti in altro Comune presso l'abitazione di parenti o affini per motivi di assistenza e di cura;
 - c) abbiano preso i voti monastici e trasferito quindi la residenza dal Comune di Arcade presso istituti religiosi o altre idonee sedi per il compimento del proprio ufficio o ministero;
 - d) siano stati residenti per almeno 20 anni ad Arcade e siano parenti stretti (padre/madre; figlio/figlia; fratello sorella) di persona residente nel Comune o sepolta nel Comune di Arcade;
 - e) siano nati ad Arcade o siano stati iscritti all'Anagrafe del Comune di Arcade dalla nascita.
3. Ai fini del ricongiungimento delle spoglie mortali nel medesimo cimitero, su specifica e motivata richiesta dei parenti fino al primo grado può essere autorizzata la sepoltura di ceneri o resti mortali di persona sepolta altrove e il cui coniuge risulti essere seppellito nel Comune, mediante apposite cassetture.
4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie e degli aventi diritto di sepoltura privata (tomba di famiglia; edicola funeraria).
5. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione in base a criteri oggettivi eventuali deroghe al presente articolo.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 28 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali (loculi), familiari e per collettività (tombe di famiglia, cappelle private), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 D.P.R. 285/1990.
4. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati della planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 29 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che deve individuare spazi da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole funerarie);
 - c) tumulazione individuale (loculi);
 - d) cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - e) ossario comune;
 - f) cinerario comune.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000 .
3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
 - dell'andamento medio della mortalità comunale dell'ultimo decennio e anche di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, valutando i posti - salma a sistema di inumazione e tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
4. Di norma ogni cinque anni il Comune revisiona il piano regolatore cimiteriale per valutare eventuali sopraggiunte necessità, con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

CAPO III - INUMAZIONI

ART. 30 - Cippi e copritomba

1. Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del personale addetto al cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. La copertura della fossa può avvenire nel seguente modo:
 - formazione di aiuola in terreno a copertura totale della fossa;
 - installazione, a richiesta dei privati, su autorizzazione del Comune e previo pagamento del corrispettivo di tariffa, di copritomba costituito da una lastra in marmo, cemento o pietra di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della tomba.L'ingombro massimo delle sistemazioni dovrà avere le dimensioni di cm. 170 x 70, per una altezza massima di cm. 30.
Le decorazioni sovrastanti, lapidi o altri ricordi (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm. 120 (schema A – allegato)
L'installazione, la manutenzione e la conservazione dei copritomba è a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono, il Comune

provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990. Trascorso il termine di 10 anni, i manufatti resteranno di proprietà del Comune, qualora gli interessati non provvedano al loro asporto.

ART. 31 - Profondità delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 32 - Materiali non consentiti per le casse

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione di tagli sulla cassa metallica di opportune dimensioni.

ART. 33 - Separazione delle fosse

1. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre.

ART. 34 - Modalità di sepoltura

1. Nel calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 31.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

ART. 35 - Ornamenti delle fosse

1. Sulle fosse nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, nel rispetto delle fosse vicine.

2. In caso di incuria e abbandono il Comune può intervenire per rimuovere totalmente fiori, corone e aiuole.

CAPO IV - TUMULAZIONI (Sepulture private)

ART. 36 - Oggetto

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie, tombe e edicole private) costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

ART. 37 - Duplice cassa

1. Le salme destinate alla tumulazione in loculo o tomba di famiglia, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38 - Concessioni - rinvio

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

2. I Canoni di concessione sono fissati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 39 - Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono a carico dei concessionari.

ART. 40 - Posti tumulo

1. Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti e devono avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro.
3. In occasione di estumulazione per riduzione in resti o per altri eventi anche indipendenti dalla volontà del concessionario, le tombe interrate e le chiesette private, prive delle solette orizzontali o dei piani di appoggio dei feretri di cui all'articolo 76 comma 5, del D.P.R. n. 285/1990, devono essere riportate a cura del concessionario o aventi causa alla tipologia costruttiva di cui allo stesso art. 76.
- 4) E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro(circolare n. 24 del 24.06.93 del Ministero della Sanità).

ART. 41 - Cassette di resti o urne cinerarie

1. Su richiesta dei familiari, di entrambi i soggetti interessati (del concessionario del loculo e del defunto) quando vi sia spazio sufficiente e solo in occasione della tumulazione di un feretro, è consentita la tumulazione nell'ambito di una nicchia o loculo di cassetta contenente resti o ceneri, ovvero è consentita ai richiedenti la facoltà di interrare le urne cinerarie all'interno di fosse cimiteriali appartenenti a coniuge, alle persone unite civilmente, ovvero a familiari entro il terzo grado di parentela o affinità rispettando le seguenti disposizioni:

- le dimensioni massime degli appositi pozzetti contenenti l'urna cineraria dovranno essere di cm. 30x30, e disposte ad una profondità di interramento di almeno 20 cm da quota "0" del piano di campagna, ovvero scavo di 50 cm;
- la richiesta di sepoltura dovrà essere corredata da un bozzetto indicante le specifiche tecniche del pozzetto e del suo inserimento nella fossa a terra, la stessa dovrà essere sottoposta ad apposita autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria che primariamente accerterà che il posizionamento dell'urna cineraria non vada a ledere in alcun modo l'integrità del feretro già inumato;
- l'urna dovrà essere sigillata, con indicazione degli estremi anagrafici del defunto e della tipologia di materiale utilizzato non facilmente deperibile (vetro, marmo, metallo pregiato...), ai sensi del paragrafo 14 Circ. Min. n. 24/1993 e del D.M. 1 luglio 2002, poiché la tumulazione, ancorché in ambiente posto sotto il livello del piano di campagna, non comporta la biodegradabilità degli elementi immessi nel ciclo cimiteriale;
- al termine dell'ordinario periodo di inumazione del cadavere del familiare, le ceneri saranno versate nel cinerario comune, se non diversamente disposto dagli aventi diritto. Non spetterà quindi il diritto di rinnovo, implicito o esplicito, di alcuna concessione, in quanto per le ceneri non sussiste alcun rapporto concessorio autonomo rispetto a quello del cadavere;
- le operazioni di interramento dell'urna cineraria all'interno della fossa cimiteriale saranno interamente a carico del privato, che vi provvederà tramite Ditta di fiducia, a propria cura e spese, sotto la vigilanza del personale comunale a ciò competente;
- la richiesta dovrà essere formalizzata su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente;
- versamento di € 25,00 per diritti di segreteria.

ART. 42 - Lampade votive, decorazioni, iscrizioni

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi (come da schema B - allegato) non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Gli oggetti non

devono sporgere dalle lapidi oltre i 15 centimetri, ed è comunque vietata la posa di oggetti mobili. E' vietata la posa di oggetti nella fascia di delimitazione fra un loculo e l'altro.

2. Per consentire un migliore accesso ai loculi individuali delle file superiori, resta vietato posare ai piedi degli stessi qualsiasi oggetto (vasi di fiori, dediche, ecc.).

3. In deroga al divieto di cui al comma precedente, è concesso porre ornamenti cimiteriali ai piedi dei loculi durante il periodo della Commemorazione dei defunti, dal 20 ottobre al 10 novembre. E' parimenti derogato il divieto di posa sopraddeito per il tempo di 45 giorni dalla data di tumulazione di una salma, per la posa in opera degli oggetti ornamentali; dopo tale periodo verranno asportati dal personale incaricato se non vi provvedono i familiari.

ART. 43 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti che abbiano titolo alla sepoltura, per mancanza di manufatti o per temporanei lavori di ristrutturazione di una sepoltura privata, il feretro provvisoriamente deposto in tomba di famiglia o cappella gentilizia, con il consenso scritto del concessionario, previo versamento di un deposito di cauzione fissato in tariffa, fintantochè non venga meno la situazione che ha impedito la tumulazione definitiva. Il deposito viene restituito al momento della tumulazione definitiva ovvero verrà utilizzato per la inumazione in campo comune qualora gli interessati non provvedano in merito.

2. Su richiesta scritta degli interessati, il Sindaco può autorizzare il deposito provvisorio in tomba o chiesetta privata con il consenso scritto del concessionario, di chi non ha diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 27, per mancanza di manufatti nel Cimitero di competenza (luogo della morte o della residenza al momento del decesso) quando vi sia l'impegno sottoscritto a norma della legge n. 445/2000 di trasferirlo non appena i posti-tumulo si rendano disponibili e comunque entro 3 anni. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale fissato in tariffa, provvederà a far inumare la salma in campo comune del Cimitero di spettanza (luogo della morte o della residenza al momento del decesso).

CAPO V - ESECUZIONE DI OPERE CIMITERIALI

ART. 44 - Esecuzione di opere nei cimiteri

1. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel Cimitero senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio e non deve essere eseguita oltre i limiti indicati in tale autorizzazione.

2. E' tassativamente vietato alle imprese e ai familiari di svolgere qualsiasi lavoro di posa in opera di marmi, asporto lapidi e sigilli in marmo e altri lavori nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre, periodo di maggiore afflusso di visitatori nei cimiteri. I lavori antecedentemente iniziati e non conclusi dovranno essere sospesi a cura dei familiari e delle imprese, che dovranno adottare tutte le cautele necessarie ad evitare danni o disagi ai visitatori.

3. Le opere poste in opera senza autorizzazione o ad essa non conformi possono in ogni tempo essere rimosse o distrutte. Sono operanti anche le successive disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del presente regolamento.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45 - Periodo

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa la esumazione e la estumulazione dei feretri nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvi i casi di estumulazione per traslazione.

2. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 46 - Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dal Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 47 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile del Servizio con Ordinanza. Sono parificate ad esumazione ordinaria quelle che si eseguono successivamente alla rinumazione per mancata mineralizzazione dopo il 1° decennio.
2. E' compito dell'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, eventualmente coadiuvato dal Responsabile del servizio di medicina dell'ULSS o suo delegato. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prevedere e registrare le operazioni di esumazione.

ART. 48 - Operazioni massive di esumazioni

1. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggersi all'albo pretorio e nella bacheca del Cimitero, e su ciascuna tomba interessata, con congruo anticipo.

ART. 49 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile sanitario o di un suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'incaricato del servizio sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e dall'Autorità Sanitaria.

ART. 50 - Rinvenimento di ossa o altri oggetti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altre sepolture private ai sensi del precedente art. 41.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 24.
3. Il ritiro delle lapidi, di cippi, ecc., è regolato dall'art. 30, comma 2, del presente regolamento.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite agli eventuali successori. Della consegna verrà redatto un processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato all'avente diritto e l'altro conservato agli atti. Qualora tali oggetti non venissero reclamati entro 12 mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 51 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate con Ordinanza del Responsabile del Servizio.

2. Per le salme tumulate in tomba o chiesetta privata concesse a tempo determinato, su richiesta degli interessati, e quando il sepolcro è completo, può essere autorizzata la riduzione dei resti dopo almeno 35 anni dalla data di decesso al fine di recuperare posti tumulo, dietro pagamento di una tariffa pari al costo medio di un loculo.

3. Nel caso di salme tumulate in tombe di famiglia a concessione perpetua, la rotazione delle salme può essere autorizzata, su richiesta dei familiari, decorsi 35 anni dalla morte, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, quando la mineralizzazione non sia avvenuta in modo completo, saranno inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, ovvero ritumulati dopo aver ripristinato la tenuta del feretro.

ART. 52 - Estumulazione straordinaria

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi periodo dell'anno le estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di Medicina legale dell'ULSS o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Responsabile del Servizio di Medicina Legale o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.

3. Se l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario o da un suo delegato.

4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale che dovrà rimanere agli atti.

5. L'estumulazione straordinaria è anche autorizzata, in caso di richiesta da parte del concessionario per traslazione della salma da loculo a tomba di famiglia presso lo stesso cimitero, con spese a carico del richiedente.

La richiesta di trasferimento di salme da sepolture private individuali per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura, nonché l'accollo di tutte le spese da parte del richiedente.

ART. 53 - Norme applicabili

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nei precedenti articoli 51 e 52, nonché ai sensi della D.G.R. n. 1533 del 14.06.2002 e D.G.R. n. 3243 del 14.02.2006.

ART. 54 - Trattamento della bara e della fossa

1. Agli effetti della esumazione od estumulazione si dovrà tenere conto del momento in cui il feretro è stato inumato o tumulato.

2. La cassa verrà spruzzata con una soluzione disinfettante.

3. Se la cassa presenta segni di logoramento, verrà rinchiusa in una cassa di imballo. Qualora la cassa non venga racchiusa nell'imballaggio il trasporto verrà eseguito sull'apposito carrello coperto da telone cerato.

4. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante. Speciale cura dovrà aversi per la

disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto, la quale verrà compiuta con idoneo disinfettante indicato dal Servizio di igiene e Sanità pubblica della U.S.S.L.. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma come da disposizioni contenute nel D. L.g.s. 626/94. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio, secondo quanto previsto dal D.M. 26.06.2000, n. 219.

ART. 55 - Modalità

1. Le esumazioni o estumulazioni, dopo aver sgombrato e chiuso il Cimitero, avvengono alla sola presenza dei familiari autorizzati. Della temporanea chiusura verrà data notizia mediante avviso scritto da apporsi con congruo anticipo nella bacheca del Cimitero.

2. Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie si effettueranno preferibilmente nelle prime ore del mattino, a tempo possibilmente asciutto, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. E' compito degli interessati, far trovare in loco una cassa metallica da saldare a fuoco subito al termine dell'operazione, se il Responsabile del servizio di medicina legale dell'ULSS o un suo delegato lo ritenga necessario.

3. Resta vietata la esumazione o l'estumulazione nel periodo dal 22 ottobre al 5 novembre.

ART. 56 - Diritti

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, è dovuto il pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

CAPO VII° - CREMAZIONI

ART. 57 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto più vicino.

ART. 58 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile su presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultassero iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno ovvero, se questi non fosse stato in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la predetta volontà. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000. L'autenticità della sottoscrizione può essere garantita anche con le modalità di cui all'art. 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Responsabile del servizio di Medicina Legale dell'ULSS o suo delegato dal quale

risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 59 - Urne cinerarie

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, di misure non superiori rispettivamente a m. 0.25, m. 0.25, m. 0.45, devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in apposita nicchia cineraria, loculo, tomba di famiglia salvo si disponga per la collocazione in cinerario comune oppure per le dispersioni delle ceneri o affidamento dell'urna cineraria ai familiari secondo la volontà del defunto e le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale.
4. La procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria e conservazione delle ceneri avverrà mediante:
 - presentazione di istanza del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01,) nella quale dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla e l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della variazione.
5. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenesse opportuno, può effettuare periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria;

Il luogo di conservazione dovrà essere tale da evitare il rischio di profanazione dell'urna.

Cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata al Comune per la conservazione in cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa. Qualora non via siano eredi provvederà il Comune stesso, con facoltà di rimborso mediante utilizzo dei beni dei soggetti affidatari, ove disponibili.

ART. 60 - Trasporto di urne cinerarie

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 21, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

TITOLO III°

CONCESSIONI

CAPO I° - SEPOLTURE PRIVATE, RELATIVE CONCESSIONI E LORO MANUTENZIONE

ART. 61 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le AREE possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (TOMBE DI FAMIGLIA, EDICOLE FUNERARIE o CAPPELLE PRIVATE).

3. Le concessioni in uso dei MANUFATTI costruiti dal Comune riguardano principalmente le sepolture individuali (LOCULI, CELLETTE OSSARIO/NICCHIE PER URNE CINERARIE), ma possono anche riguardare sepolture per famiglie e collettività se il Comune concede in uso il manufatto precostruito o rinnova concessioni scadute.

ART. 62 - Concessione e diritto d'uso nelle sepolture

1. La concessione e' rilasciata a seguito di istanza scritta in favore dei soggetti individuati dal precedente art. 27 , previo pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali.

3. Il diritto d'uso nelle sepolture private è riservato alle persone indicate all'articolo 65 comma 3 e all'articolo 66 commi 2 e 3 e non può essere oggetto di cessione tra privati.

ART. 63 – LOCULI

1) Il loculo e la cella ossario vengono concessi:

- in **via ordinaria**, in presenza di salma e di resti mortali o di ceneri mediante specifica richiesta di tumulazione.

- in **via straordinaria**, anche a persona vivente, purché si trovi nel 65° anno di età o oltre, che sia residente nel Comune di Arcade, e che sia coniuge superstite di defunto sepolto ad Arcade.

2) Il loculo, la cui concessione sia in scadenza, può essere riconcessa al concessionario o agli eredi aventi diritto, per un periodo di trent'anni, previa apposita domanda e versamento dei relativi corrispettivi. Tale concessione avrà decorrenza dal giorno immediatamente successivo alla data di scadenza originaria del loculo.

3) Potrà essere accolta la richiesta di rinnovo della concessione a persona diversa dal concessionario, o dagli eredi dello stesso, qualora nel loculo in scadenza sia stata tumulata salma non legata da rapporti di parentela con il concessionario.

4) in occasione della pubblicazione degli Avvisi Pubblici di estumulazione dovute a scadenza delle concessioni cimiteriali Il Servizio Cimiteriale deve provvedere con cadenza annuale alle operazioni di estumulazione ordinaria dandone debito preavviso alla cittadinanza almeno 60 giorni prima della data delle operazioni medesime.

5) l'avviso relativo a dette operazioni di estumulazione deve essere affisso, ininterrottamente, 60 giorni antecedenti la data delle operazioni stesse all'Albo Pretorio e all'ingresso dei cimiteri interessati.

6) l'apposizione di luci portafiori e portafoto dovrà avvenire secondo disposizioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

7) è vietata l'apposizione di lapidi per unificazione di più loculi trasversali asportando la spalletta di separazione degli stessi.

ART. 64 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato:

a) 99 ANNI per le aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività nonché per le tombe ed i sepolcri privati ridati in uso o costruiti direttamente dal Comune;

b) 30 ANNI per le cellette-ossario e le nicchie cinerarie individuali;

c) 30 ANNI per i loculi.

2. Dopo l'approvazione del presente regolamento sarà il Consiglio Comunale a stabilire la durata della concessioni di cui al precedente comma 1.

2. Il Comune può consentire il rinnovo per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone di concessione di cui alla apposita tariffa che sarà stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 65 – CONCESSIONI

1. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

2. Previa prenotazione del manufatto da parte del Servizio di Polizia Mortuaria la concessione viene rilasciata secondo lo schema di contratto-tipo approvato con determinazione da parte del Responsabile del Servizio.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve contenere le clausole, le condizioni e le norme che ne regolano l'esercizio e in particolare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, (e il numero dei posti salma realizzati per i manufatti costruiti dal Comune);

- la durata;

- la/e persona/e concessionaria/ie o nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore;

- le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, nel caso di tombe di famiglia o cappelle private;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

4. L'atto di concessione è sottoscritto dal Responsabile del servizio e dal Concessionario.

5. La concessione in uso dei loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie è limitata alla persona in favore della quale venne erogata la concessione e non può essere trasferita a terzi, ma solamente resa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica dell'edicola funeraria o cappella privata. Nelle sepolture private individuali, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o in testamento del primo concessionario, sono ammesse le salme del concessionario stesso, del coniuge, dei parenti sino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

E' concessa la facoltà ai concessionari di loculi perpetui e concessi per 99 anni di riutilizzare il loculo per altra salma mediante riduzione in resti della salma già tumulata, purché siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione con spese a carico del concessionario. Il nuovo utilizzo concessorio è soggetto all'intero pagamento e quindi viene considerato come nuova concessione trentennale.

Qualora non sia possibile la riduzione in resti di detta salma, la stessa deve essere riposta nel loculo stesso con spese a carico del concessionario.

Le concessioni cimiteriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del C.C. sono oggetto di atto scritto.

6. La concessione di aree, loculi, tombe di famiglia e celle ossario deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

7. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione; i loculi sono assegnati partendo da quello in basso a sinistra procedendo in senso orizzontale ricominciando dal loculo immediatamente superiore della fila sopra spostandosi verso sinistra fino al termine della fila, e così di seguito, fino al termine del blocco.

ART. 66 - Tombe di famiglia o sepolcri per collettività

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una persona o più persone, indicate nominativamente nell'atto di concessione, per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia ovvero ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

2. Nel caso di cui al precedente comma lett. a), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone indicate nell'atto di concessione fino a completamento del sepolcro.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma il diritto d'uso della sepoltura è riservato al concessionario ed alla sua famiglia, da intendersi composta:

- concessionario;
- ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- coniuge del concessionario e coniugi dei discendenti;
- fratelli e sorelle del concessionario.

Può altresì essere esteso ad affini e collaterali conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia, la cui sepoltura può essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 da presentarsi al servizio di Polizia Mortuaria che accertati i presupposti, darà il nulla osta.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo uso della sepoltura, diritto non trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e costituisce titolo per la dichiarazione di decadenza.

ART. 67 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

ART. 68 - Concessioni di aree

1. Le aree cimiteriali potranno essere concesse per una durata di 99 anni con decorrenza dalla stipulazione del contratto. La superficie max. concedibile è di 14 mq. e l'edificazione dovrà realizzarsi in aderenza rispettando le prescrizioni che saranno stabilite in sede di rilascio della concessione edilizia, o altro atto abilitativo previsto nel nuovo testo T.U. per l'edilizia (D.P.R. 6/6/2001 n.380). È concessa la possibilità di realizzare una struttura che preveda il posizionamento in altezza di non più di quattro loculi fuori terra.

2. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia/edicole funerarie/cappelle private) vengono rilasciate ai residenti che ne facciano espressa istanza in base alle specifiche destinazioni risultanti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29 e secondo l'ordine progressivo delle aree medesime.

3. Il Responsabile del servizio autorizza la prenotazione dell'area su parere del competente Ufficio Polizia Mortuaria secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione al protocollo della domanda.

4. Il richiedente entro 3 mesi dalla comunicazione della autorizzazione alla prenotazione presenta al Comune il progetto della sepoltura privata per il parere del competente servizio dell'ULSS e della Commissione Edilizia Comunale se istituita.

5. La Giunta Comunale, acquisiti i pareri di cui al precedente comma, delibera l'approvazione del progetto, mentre la concessione dell'area sarà rilasciata dal Responsabile.

6. Il richiedente provvede al versamento del canone entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente capoverso dopo di che si rilascia la concessione di cui all'art. 65 comma 6 e la concessione edilizia a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il mancato pagamento nei termini comporta la perdita della assegnazione dell'area.

7. L'esecuzione della costruzione deve avvenire in 24 mesi dalla data della concessione dell'area, a pena di revoca.

8. Il Responsabile del servizio può concedere proroga alla ultimazione dei lavori per non più di 6 mesi su istanza dell'interessato sempre che sia motivata con ragioni di forza maggiore.

9. L'uso della tomba potrà avvenire previo accertamento da parte del responsabile del competente servizio dell'ULSS relativo alla rispondenza della costruzione alle norme igieniche stabilite in proposito e rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio

Tecnico.

10. Le operazioni indicate al precedente comma possono avvenire contestualmente.

11. Degli atti indicati ai precedenti commi viene data comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria.

ART. 69 - Costruzione dell'opera

1. Nell'atto di approvazione del progetto di costruzione di tombe di famiglia / edicole funerarie / cappelle private di cui all'art. 68, comma 4°, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero delle tumulazioni nelle nicchie o loculi della sepoltura privata e' comunque legato alla disponibilità del sepolcro tenuto conto dello stato del manufatto e delle norme vigenti.

2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

3. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

4. Qualsiasi intervento anche di ordinaria manutenzione deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio a norma dell'art. 44 del presente regolamento.

ART. 70 - Concessione di sepolture private costruite direttamente dal Comune.

1. Le concessioni di sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia in senso stretto e edicole funerarie o cappelle gentilizie) costruite totalmente o parzialmente dal Comune, vengono rilasciate per 99 anni ai soggetti di cui all'art. 27, che ne facciano espressa richiesta, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili.

2. Il Responsabile del Servizio autorizza la prenotazione del manufatto secondo l'ordine determinato dalla data e dal numero di presentazione della domanda al protocollo.

3. Il richiedente provvede al versamento del canone per intero entro 3 mesi ovvero in tre rate nel termine di 18 mesi dalla comunicazione della autorizzazione alla prenotazione, per le edicole funerarie (sepulture costruite sopra, ma anche sotto il piano campagna, dette anche cappelle gentilizie o chiesette private). Per le tombe di famiglia in senso stretto (completamente interrate), il termine per il pagamento del canone per intero è di tre mesi; esso può essere effettuato in due rateizzazioni, la prima entro 3 mesi, la seconda entro il termine di 6 mesi dal rilascio.

4. L'atto di concessione, da cui deriva il diritto d'uso della sepoltura per 99 anni, viene firmato successivamente al versamento dell'intero canone o della prima rata dello stesso. In mancanza di tale adempimento, il richiedente perde ogni diritto sul manufatto prenotato. In caso di pagamento dilazionato, contestualmente al versamento della prima rata, il richiedente la concessione deve prestare fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune.

5. Nel caso di costruzione parziale delle sepolture private da parte del Comune, per il completo utilizzo della sepoltura privata è necessario richiedere concessione edilizia presentando il progetto della restante parte. Si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'art. 68 del presente regolamento. Il contratto-tipo di cui all'art. 65 del Regolamento in questo caso non

conterrà l'indicazione del numero di posti-tumulo della sepoltura, se non nel numero massimo potenziale.

6. La manutenzione spetta ai concessionari sia per le parti da loro costruite o installate, sia per le parti costruite o fatte costruire dal Comune.
7. In deroga alle disposizioni del presente articolo per la prima assegnazione delle nuove cappelle gentilizie ed edicole funerarie, che saranno realizzate dopo l'approvazione del presente regolamento, saranno applicate le disposizioni che verranno inserite nell'apposito bando di concessione.

ART. 71 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o ai terzi.

CAPO II° - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 72 - Divisione, rinuncia

1. Più concessionari possono comunicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La dichiarazione deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione nel D. lgs. n. 445 del 28.12.2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente dagli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità di cui al primo comma, uno o più concessionari possono dichiarare la loro RINUNCIA per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento a vantaggio dei concessionari residuali.

3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

ART. 73 - Aggiornamento della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il diritto d'uso relativo alla concessione in parola passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile e alle altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 66 i quali sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento della intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 66, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di più nominativi scegliendolo secondo criteri di opportunità ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario ove previsto.

3. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della intestazione della concessione, il Comune provvede alla

dichiarazione di decadenza di cui all'art. 77 del presente regolamento.

4. Nel caso di famiglia estinta, quando cioè non vi siano persone aventi titolo per assumere la qualità di concessionario di cui all'art. 66, decorsi 35 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 74 - Rinuncia su loculi concessi a tempo determinato

1. Entro i primi 4 anni decorrenti dalla concessione del loculo, quest'ultimo potrà essere restituito al Comune con spese a carico del concessionario per renderlo concedibile da parte del Comune. Se questo avviene entro il secondo anno, al concessionario sarà restituito il 70% calcolato sul prezzo in vigore al momento della domanda di rimborso per la concessione di un loculo. Sono esclusi i diritti di segreteria e le imposte di bollo. Dopo il secondo anno ed entro il termine del quarto anno, al concessionario sarà restituito il 50%. Dopo il quarto anno non si darà luogo ad alcun rimborso. Il rimborso verrà effettuato previa presentazione di domanda da parte del concessionario o dell'avente titolo.

Per le concessioni in essere al momento dell'approvazione del regolamento, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso; per le nuove concessioni i termini decorrono dalla data di concessione del loculo.

ART. 75 - Rinuncia su loculi concessi perpetuamente

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune e concessi in perpetuità a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri, resti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna e si provvederà alla restituzione di parte della somma versata al Comune nelle modalità di cui al precedente articolo 74.

CAPO III° - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA EVENTUALE

ART. 76 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. In questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di cui all'art. 64, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali. L'aggiornamento dell'oggetto della concessione avviene con le modalità indicate dall'art. 73.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al Concessionario almeno un mese prima ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 77 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata chiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di speculazione o lucro e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati e con le dovute modalità, per inosservanza delle prescrizioni dell'art. 68 e dell'art. 69;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione di cui all'art. 67 e gli obblighi di aggiornamento di cui all'art. 73;
 - e) quando vi sia grave inadempienza a ogni obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità del concessionario, alla sepoltura viene apposto un cartello avviso e lo stesso avviso sarà affisso all'albo pretorio per gg. 30. Decorso sei mesi dall'invio della diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono è dichiarata la decadenza, con atto del Responsabile. Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'Ossario comune ed il feretro verrà distrutto. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio con assunzione di provvedimento motivato.

ART. 78 - Decadenza - comportamenti successivi

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio se lo riterrà potrà disporre la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo, ossario, cinerario comuni.
2. Dopodichè il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda del loro stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 79 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR n. 285/1990.
2. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, e a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti. Per l'eventuale restituzione di somme si procederà ai sensi del precedente art. 74.

ART. 79/BIS – Rinuncia eventuale

Il concessionario di una sepoltura privata, di cui al precedente articolo 70 comma 1, può presentare istanza per la restituzione al Comune di detto manufatto.

La Giunta Comunale valuterà la ammissibilità dell'istanza tenendo conto che:

- a) il suo accoglimento non dovrà causare alcuna spesa al Comune;
- b) l'accoglimento dell'istanza dovrà generare una utilità per il Comune;
- c) l'assegnazione dei manufatti spetta alla Giunta Comunale;
- d) il prezzo della concessione per l'assegnazione dei manufatti dovrà essere in linea con quello dei manufatti consimili;
- e) la durata della concessione sarà di 99 anni.

TITOLO IV° - SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I° - SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 80 - Responsabili e incaricati del servizio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento, il servizio di Polizia mortuaria è assicurato da un responsabile del servizio, dai suoi incaricati e dall'esecuzione dei servizi cimiteriali attraverso le forme di legge.

ART. 81 - Compiti del responsabile del servizio

- 1. Il responsabile del servizio :
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) cura l'aggiornamento dell'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni tali da configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto e punito dall'art. 410 del codice penale.

ART. 82 - Compiti degli incaricati del servizio

- 1. L'incaricato del servizio:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza dei lavori cimiteriali;
 - d) accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila affinché non si commettano danni, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

ART. 83 - Compiti in collaborazione

1. L'incaricato del servizio, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, verifica la sussistenza della legittimità alla sepoltura, riceve le istanze, sorveglia le operazioni di cui all'articolo 26, comma 4, e qualsiasi lavoro da svolgersi da parte dei privati nel cimitero.

CAPO II° - NORME DI SERVIZIO

ART. 84 - Coordinamento uffici comunali per Servizio Polizia Mortuaria

1. Il Servizio di Polizia Mortuaria agisce in collaborazione:

a) con l'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda la esecuzione e la manutenzione degli edifici in genere nonché dei viali e spazi dei Cimiteri;

b) con l'Ufficio dello Stato Civile per le dichiarazioni di morte ed i permessi di seppellimento, passaporti mortuari;

c) con l'Ufficio di Polizia Municipale per il corretto svolgimento delle esequie e per la vigilanza sul rispetto e l'esecuzione del presente regolamento;

d) con l'Ufficio Segreteria per la formalizzazione delle pratiche concessorie.

2. Il Servizio di Polizia Mortuaria si adopera per il collegamento dei vari uffici e ad esso si rivolgono sia i cittadini richiedenti che le imprese di pompe funebri.

ART. 85 - Divieti agli incaricati del Servizio

1. Gli incaricati del servizio di polizia mortuaria, nell'esercizio delle loro funzioni, indossano la divisa o portano i distintivi che a loro sono forniti dal Comune.

2. Ad essi è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;

d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

ART. 86 - Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e accessori relativi;

- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di corrispettivo o per altro motivo privato.

TITOLO V° - POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 87 - Orari di apertura dei cimiteri

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.

ART. 88 - Divieti

1. Le vetture, le biciclette, ed in genere qualsiasi veicolo potrà entrare nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'ingresso ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 89 - Comportamento da osservare

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre oggetti irriverenti;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f) danneggiare aiuole, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

1) qualsiasi attività commerciale.

2. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi o discorsi offensivi del culto professato dai presenti, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente, salve restando le eventuali conseguenze contravvenzionali e penali.

3. Non è ammessa circolazione dei veicoli all'interno del cimitero. La circolazione dei veicoli di servizio e di quelli delle imprese che eseguono lavori nel cimitero è autorizzata dall'Ufficio Polizia Mortuaria e dal servizio di custodia. Il Sindaco può autorizzare l'uso di veicoli per l'accesso alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente previa presentazione di certificato medico comprovante lo stato d'infermità.

ART. 90 - Pulizia dei cimiteri

1. Sarà cura dei parenti dei defunti provvedere alla frequente estirpazione o taglio dell'erba lungo gli interstizi tra tomba e tomba, nei campi comuni e nella zona delle fosse private che saranno anche tenuti nel miglior ordine.

2. Sarà invece cura del personale addetto provvedere alla frequente manutenzione dei viali principali interni così come i sentieri di collegamento tra i vari settori e i viali di accesso al cimitero, comunque interni allo stesso.

3. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura dell'incaricato del servizio raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 91 - Cura delle tombe

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, piante, fiori ecc. Se questi però, a causa delle intemperie, o per incuria, venissero a rovinare o danneggiare tombe vicine, nell'impossibilità di ripristinarli, sarà cura dell'incaricato del servizio ritirarli e distruggerli qualora le famiglie interessate non vi provvedano entro un mese.

ART. 92 - Rimozione di ornamenti indecorosi

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 93 - Divieto di presenziare alle esumazioni

1. E' vietato al pubblico presenziare alle esumazioni straordinarie, eccetto che ai parenti autorizzati, al personale incaricato e all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VI°

TARIFFE PER LE CONCESSIONI E I SERVIZI CIMITERIALI - CRITERI DI DETERMINAZIONE

ART. 94

1. Le determinazioni dei canoni ad opera della Giunta Comunale devono tenere conto del costo effettivo dell'opera o dei manufatti. Essi sono soggetti a revisione da effettuarsi, tenuto conto del tasso di inflazione e delle modificazioni dei costi, almeno ogni tre anni.

2. I diritti per servizi cimiteriali di cui all'allegata tabella vengono determinati con deliberazione di Giunta Comunale sulla base dei costi sostenuti e vengono adeguati, sulla base

del tasso di inflazione, almeno ogni tre anni.

3. Il regime tariffario è quello in vigore nel giorno di richiesta della concessione di loculi, cellette e cellette ossario o per la prestazione di servizi cimiteriali. Per la concessione di aree cimiteriali relative alla costruzione di tombe di famiglia o edicole funerarie o cappelle private o tombe monumentali, viene applicato il canone in vigore nel giorno dell'esame, con esito favorevole, del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO VII° - CONTRAVVENZIONI

ART. 95 VIOLAZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII° -

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 96 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ART. 97 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie cinerarie o cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 98 - Assenza di concessione ante R.D. 1880/1942

1. Per i diritti d'uso sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti prova del relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della loro sussistenza.

2. Ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "concessionario di fatto" (in assenza di concessione scritta):

- il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo privo di concessione o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
- il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;

3. Nel caso di cui al comma precedente i loculi non risultino occupati da salma ma siano comunque rivendicati da qualcuno il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante:
- pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
 - dichiarazione del responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
 - stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del loculo secondo la tariffa vigente;

4.I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

- 5) In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.
- 6) In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.
- 7) I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

ART. 99 - Modificazione intestazioni di concessioni

1. Per tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento resta possibile modificare l'intestazione della concessione di tombe di famiglia o sepolcri gentilizi concessi in perpetuità, quando, sulla base di idonea documentazione, venga richiesta da parte degli interessati l'estensione a fratelli o familiari che abbiano partecipato alle spese di manutenzione e di pagamento del canone di concessione e che non compaiano nell'intestazione dell'atto concessorio.

ART. 100 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 101 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

Fanno parte integrante del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale i seguenti allegati:

2) SCHEMA A – COPRITOMBA, di cui all'art. 30 del Regolamento

3) SCHEMA B - (LAMPADE VOTIVE, DECORAZIONI, ISCRIZIONI LOCULI) di cui all'art. 42, comma 1, del Regolamento.

INDICE

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO	PAG. 1
ART. 2 – COMPETENZE	PAG. 1
ART. 3 – RESPONSABILITA’	PAG. 2
ART. 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	PAG. 2

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	PAG. 2
-----------------------------------	---------------

CAPO III – DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO – FERETRI

ART. 6 – DEPOSIZIONE DI SALMA NEL FERETRO	PAG. 3
ART. 7 – CONTENUTO DEL FERETRO	PAG. 3
ART. 8 – FERETRI	PAG. 3
ART. 9 – CHIUSURA DEI FERETRI	PAG. 3

CAPO IV – TRASPORTO DELLE SALME

ART. 10 – TRASPORTI FUNEBRI	PAG. 3
ART. 11 – NORME GENERALI PER IL TRASPORTO	PAG. 3
ART. 12 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	PAG. 4
ART. 13 – MODALITA’ DI TRASPORTO - SOSTE	PAG. 4
ART. 14 – ORARI	PAG. 4
ART. 15 – CORTEI FUNEBRI	PAG. 4
ART. 16 – TRASPORTO AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	PAG. 4
ART. 17 – MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE	PAG. 4
ART. 18 – SALMA PORTATRICE DI RADIOATTIVITA’	PAG. 5
ART. 19 – TRASPORTO FUORI DAL COMUNE -ACCOMPAGNAMENTO	PAG. 5
ART. 20 – TRASPORTO DA COMUNE A COMUNE O ALL’ESTERO O DALL’ESTERO	PAG. 5
ART. 21 – CASI PARTICOLARI	PAG. 5
ART. 22 – ACCERTAMENTO DOCUMENTAZIONE	PAG. 5
ART. 23 – PERCORSO DEI FERETRI	PAG. 6
ART. 24 – TRASPORTO DI OSSA, RESTI E CENERI	PAG. 6

TITOLO II

CAPO I – CIMITERI

ART. 25 – ELENCO CIMITERI	PAG. 6
ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA	PAG. 6
ART. 27 – AMMISSIONE NEL CIMITERO	PAG. 6

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI	PAG. 7
ART. 29 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	PAG. 7

CAPO III – INUMAZIONI

ART. 30 – CIPPI E COPRITOMBA	PAG.7
ART. 31 – PROFONDITA’ DELLE FOSSE	PAG. 8
ART. 32 – MATERIALI NON CONSENTITI PER LE CASSE	PAG. 8
ART. 33 – SEPARAZIONE DELLE FOSSE	PAG. 8
ART. 34 – MODALITA’ DI SEPOLTURA	PAG. 8
ART. 35 – ORNAMENTI DELLE FOSSE	PAG. 8

CAPO IV – TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 36 – OGGETTO	PAG. 8
ART. 37 – DUPLICE CASSA	PAG. 9
ART. 38 – CONCESSIONI - RINVIO	PAG. 9
ART. 39 – SPESE DI MANUTENZIONE	PAG. 9
ART. 40 – POSTI TUMULO	PAG. 9
ART. 41 – CASSETTE DI RESTI E URNE CINERARIE	PAG. 9
ART. 42 – LAMPADE VOTIVE, DECORAZIONI, ISCRIZIONI	PAG. 9
ART. 43 – DEPOSITO PROVVISORIO	PAG. 9

CAPO V – ESECUZIONI DI OPERE CIMITERIALI

ART. 44 – ESECUZIONI DI OPERE CIMITERIALI	PAG. 10
---	----------------

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45 – PERIODO	PAG. 10
ART. 46 – ESUMAZIONI	PAG. 10
ART. 47 – ESUMAZIONI ORDINARIE	PAG.-10
ART. 48 – OPERAZIONI MASSIVE DI ESUMAZIONI	PAG. 11
ART. 49 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE	PAG. 11
ART. 50 – RINVENIMENTO DI OSSA O ALTRI OGGETTI	PAG. 11
ART. 51 - ESTUMULAZIONI	PAG 11-
ART. 52 – ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	PAG. 12
ART. 53 – NORME APPLICABILI	PAG. 12
ART. 54 – TRATTAMENTO DELLA BARA E DELLA FOSSA	PAG. 12
ART. 55 – MODALITA’	PAG. 12
ART. 56 – DIRITTI	PAG. 13

CAPO VII – CREMAZIONI

ART. 57 – CREMATORIO	PAG. 13
ART. 58 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	PAG. 13
ART. 59 – URNE CINERARIE	PAG. 13
ART. 60 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE	PAG. 14

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I – SEPOLTURE PRIVATE, RELATIVE CONCESSIONI E LORO MANUTENZIONE

ART. 61 – SEPOLTURE PRIVATE	PAG. 14
ART. 62 – CONCESSIONI E DIRITTO D’USO NELLE SEPOLTURE	PAG. 15
ART. 63 – ATTO DI CONCESSIONE	PAG. 15

ART. 64 – DURATA DELLE CONCESSIONI	PAG. 15
ART. 65 – CONCESSIONI	PAG. 16
ART. 66 – TOMBE DI FAMIGLIA E SEPOLCRI PER COLLETTIVITA’	PAG. 17
ART. 67 – MANUTENZIONE	PAG. 17
ART. 68 – CONCESSIONI DI AREE	PAG. 17
ART. 69 – COSTRUZIONE DELL’OPERA	PAG. 18
ART. 70 CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE	PAG. -19
ART. 71– RESPONSABILITA’	PAG. 19

CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 72– DIVISIONE, RINUNCIA	PAG. 20
ART. 73– AGGIORNAMENTO DELLA CONCESSIONE	PAG- 20
ART. 74 – RINUNCIA SU LOCULI CONCESSI A TEMPO DETERMINATO	PAG. 20
ART. 75 – RINUNCIA SU LOCULI CONCESSI PERPETUAMENTE	PAG. 21

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 76 – REVOCA	PAG. 21
ART. 77 – DECADENZA	PAG. 21
ART. 78 – DECADENZA – COMPORTAMENTI SUCCESSIVI	PAG. 22
ART. 79 – ESTINZIONE	PAG. 22

TITOLO IV

SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I – SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 80 – RESPONSABILI E INCARICATI DEL SERVIZIO	PAG. 22
ART. 81 – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	PAG. 22
ART. 82 – COMPITI DEGLI INCARICATI DEL SERVIZIO	PAG. 23
ART. 83 – COMPITI IN COLLABORAZIONE	PAG. 23

CAPO II – NORME DI SERVIZIO

ART. 84 – COORDINAMENTO UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA	PAG. 23
ART. 85 – DIVIETI AGLI INCARICATI DEL SERVIZIO	PAG. 23
ART. 86 – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	PAG. 24

TITOLO V

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 87 ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI	PAG. 24
ART. 88 – DIVIETI	PAG. 24

ART. 89 - COMPORTAMENTO DA OSSERVARE	PAG. 25
ART. 90 – PULIZIA DEI CIMITERI	PAG. 25
ART. 91 – CURA DELLE TOMBE	PAG.-25
ART. 92 – RIMOZIONE DI ORNAMENTI INDECOROSI	PAG. 26
ART. 93 – DIVIETO DI PRESENZIARE ALLE ESUMAZIONI	PAG. 26

TITOLO VI

TARIFFE PER LE CONCESSIONI E I SERVIZI CIMITERIALI – CRITERI DI DETERMINAZIONE

ART. 94 -	PAG. 26
-----------	----------------

TITOLO VII

CONTRAVVENZIONI

ART. 95 – VIOLAZIONI	PAG. 26
----------------------	----------------

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 96 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	PAG. 26
ART. 97– CAUTELE	PAG. 26
ART. 98 – ASSENZA DI CONCESSIONE ANTE R.D. 1880/1942	PAG. 27
ART. 99 – MODIFICAZIONE INTESTAZIONI DI CONCESSIONI	PAG. 28
Art. 100 - NORME DI RINVIO	PAG. 28
Art. 101 - ENTRATA IN VIGORE	PAG 28

ALLEGATO A	
ALLEGATO B	